

# Comune di Oppeano

Provincia di Verona

\*\*\*\*\*

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI / ECOLOGIA

C.F. 80030260238

P.IVA 01536590233

Ordinanza n. 42;

Oppeano, lì 16.04.2007

prot. n. 5247;

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PRELEVATA AD USO POTABILE E IRRIGUO DAI POZZI PRIVATI CON PESCAGGIO FINO A 20 METRI DISLOCATI NEL TERRITORIO DELLA FRAZIONE DI VALLESE.

## IL SINDACO

CONSIDERATO che a seguito sopralluogo e prelievo di campione di acqua di falda effettuato dall'ARPAV presso il pozzo antincendio della ditta Acciaierie Grigoli Spa in via Salieri, 24 in data 05.03.2007 e presso il pozzo in disuso di proprietà Bellowo Tullio e Costalonga Bruna in via Salieri, 20/B in data 06.03.2007, frazione Vallese, con nota pervenuta dalla medesima Agenzia il 06.04.2007, prot. ns. atti n. 4823, è stata segnalata la presenza di cromo esavalente nelle acque di falda, alla profondità di 6-7 metri, oltre il valore di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) previsto dall'Allegato 5, tabella 2, del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATA la necessità dell'effettuazione da parte dell'ARPAV e dell'ULSS 21, secondo le rispettive competenze, delle opportune ulteriori indagini e approfondimenti, estesi anche all'esterno dei siti indicati, con la finalità di individuare le potenziali fonti dell'inquinamento nonché la caratterizzazione delle acque;

RITENUTO, in attesa delle risultanze di tali verifiche, di interdire, nell'immediato, l'utilizzo dell'acqua prelevata ad uso potabile ed irriguo da pozzi privati aventi pescaggio fino a 20 metri situati nel territorio della frazione di Vallese;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

## ORDINA:

è fatto divieto di utilizzo di acqua ad usi potabili, domestici ed irrigui prelevata da pozzi privati con pescaggio fino a 20 metri situati nel territorio della frazione di Vallese.

## DISPONE

che copia del presente provvedimento sia divulgato immediatamente ai cittadini e alle ditte della zona interessate.

## DISPONE ALTRESI'

che copia della presente sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai Comuni contermini di San Giovanni Lupatoto e Zevio, nonché agli organi in elenco:

- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Servizio Polizia Municipale;
- all'albo pretorio;
- all'A.R.P.A.V.- Dipartimento provinciale di Verona, via A. Dominutti, n. 8 – Verona;
- all'ULLSS 21 – Dipartimento di prevenzione, via C. Gianella, n. 1 - Legnago
- alla Provincia di Verona – Settore Ecologia, via Delle Franceschine, n. 10 – Verona;
- alla Regione Veneto – Direz. Tutela dell'Ambiente, Calle Priuli, n. 99 - 31121 Venezia;

- al Prefetto di Verona – via Santa Maria Antica, n. 1 – Verona.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o, alternativamente, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa notifica.

La presente ordinanza potrà essere revocata soltanto con l'emissione di un'ulteriore analogo provvedimento.

/la

Il Sindaco  
rag. Alessandro Montagnoli